

Firmato digitalmente da

**MICHELE
VIETTI**

CN = VIETTI
MICHELE
C = IT

**CONVENZIONE QUADRO
PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI A FINPIEMONTE SPA**

Tra:

**ALBERTO CIRIO
REGIONE PIEMONTE
14.07.2022 08:48:19
UTC**

REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino Piazza Castello 165 in persona del Presidente On. Alberto Cirio, nato a il a ciò autorizzato giusta D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.P.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale interamente pubblico di euro 140.914.183,00 i.v. con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Michele Vietti domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2022

(nel seguito Finpiemonte)

e ove congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

Con legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), la Regione ha attribuito a Finpiemonte, quale società a capitale interamente pubblico, il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, cui affidare le attività di natura finanziaria dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria;

a) l'art. 2 comma 2 della l.r. n. 17/2007 dispone, tra l'altro, che Finpiemonte, *"nel quadro della politica di programmazione regionale svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio"*;

b) ai sensi del vigente art. 5 (Oggetto Sociale) dello Statuto Sociale, come modificato con delibera dell'assemblea dei soci in data 16 settembre 2021, Finpiemonte, tra l'altro, può svolgere le seguenti attività: a) su incarico della Regione Piemonte e/o altri enti e soggetti pubblici, erogazione di finanziamenti agevolati in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici (incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni, garanzie e benefici di qualsiasi genere) e gestione di fondi pubblici destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nazionali e comunitari e di interventi straordinari, nel quadro delle direttive e finalità definite dalla Regione Piemonte e dagli altri soci, in base a specifiche disposizioni di legge o provvedimenti della Giunta regionale, anche con funzione di organismo intermedio;

c) ai sensi dell'art. 5 bis (Controllo Analogo) dello Statuto Sociale, Finpiemonte "è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con d.lgs. 175/2016 e s.m.i., e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale";

d) con D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte", che disciplina, tra l'altro, le modalità di affidamento in house;

e) con D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)" la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte S.p.a., con specifico riferimento 1. alle attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'assistenza rimborsabile e alle sovvenzioni, 2 alle attività connesse alla gestione e/o controllo degli strumenti finanziari attivati tramite Fondi Strutturali e di Investimento Europei, Strumenti equipollenti attivati con risorse regionali/nazionali e Fondi di fondi;

f) con Determinazione del Segretario Generale della Regione Piemonte n. 43/A10000 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a., in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;

g) in considerazione di quanto sopra, le Parti convengono di modificare la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 ai sensi dell'art. 2, comma 4 della l.r. n. 17/2007, e sottoscritta in data 02/04/2021;

h) la presente nuova Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (nel seguito Convenzione), approvata con DGR n° 27-5128 del 27 maggio 2022 sostituisce la Convenzione Quadro precedentemente sottoscritta e tutte le successive modificazioni.

DATO ATTO CHE

Finpiemonte:

1. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
2. è società in house, per la quale la verifica, sulla base della domanda Protocollo Anac 0010444 del 02/02/2018, dei requisiti previsti all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n.175 del 19/08/2016 si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27/02/2019 che ha disposto l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di Finpiemonte S.p.A.;"

3. è sottoposta a controllo analogo della Regione Piemonte, sia in forza dello Statuto Sociale, sia in forza della presente Convenzione e della disciplina speciale in materia approvata dalla Regione stessa di cui in premessa;
4. svolge le attività di gestione di fondi pubblici e di natura finanziaria previste dallo Statuto Sociale su incarico e per conto della Regione Piemonte, anche con funzione di organismo intermedio e soggetto attuatore degli strumenti finanziari dei Fondi Europei, di cui ai regolamenti UE, tempo per tempo vigenti;
5. persegue obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro, le Parti convengono quanto segue.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e attività affidate

1. La presente Convenzione Quadro disciplina le modalità di affidamento diretto, da parte della Regione, delle attività infra descritte e le modalità di espletamento da parte di Finpiemonte degli affidamenti diretti regionali, nel rispetto della legge regionale n. 17/2007 e dello Statuto di Finpiemonte, nonché dei principi e delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione ed erogazione di fondi pubblici e in materia di organismi operanti in regime in house providing.
2. La Regione può affidare a Finpiemonte le attività dirette all'attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio, previste all'art. 2, comma 2, L.R. 17/2007, relative alle seguenti aree di attività:
 - a) erogazione e gestione di agevolazioni e strumenti finanziari: comprende a titolo esemplificativo, la strutturazione, gestione ed erogazione di interventi finanziari, con risorse regionali, nazionali comunitarie i cui beneficiari siano soggetti pubblici e privati e imprese operanti in Piemonte;
 - b) gestione finanziaria dei fondi pubblici funzionali alle attività affidate;
 - c) attività inerenti le politiche di sviluppo del territorio regionale finalizzate a:
 - analisi, studio, progettazione, promozione e realizzazione di politiche di sviluppo del territorio e di intervento, anche in materia di ricerca, innovazione, a sostegno della competitività del sistema economico piemontese;
 - consulenza, assistenza e prestazione di altri servizi strumentali alle funzioni della Regione;
 - costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni societarie rispondenti alle finalità istituzionali della Regione e a supporto dell'investimento e dello sviluppo territoriale.

3. La Giunta regionale, in coerenza con le leggi regionali e con i documenti di Programmazione regionale, impartisce direttive, definisce obiettivi, programmi, priorità e quantifica le risorse economiche da destinare alle aree di attività di cui al comma precedente. A questo scopo, il Comitato di Controllo analogo, successivamente l'approvazione del bilancio previsionale della Regione Piemonte, sentite le strutture regionali competenti, informa la società circa le risorse stanziare.

Art. 2 - Programmazione delle attività

1. Le attività, di cui alle aree individuate nell'art. 1, comma 2 della presente Convenzione vengono definite sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale.

A tal fine:

- entro il 15 luglio di ogni anno le Direzioni regionali presenteranno alla Direzione della Giunta Regionale – Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate il quadro degli affidamenti a Finpiemonte, in corso e da avviare, su base annuale e triennale; entro i quindici giorni successivi alla suddetta scadenza, la Direzione Giunta Regionale – Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate trasmetterà il quadro complessivo degli affidamenti a Finpiemonte;

- entro il 30 ottobre di ciascun anno Finpiemonte presenta alla Regione la proposta di Piano Industriale triennale con la descrizione delle attività e il relativo Budget annuale e pluriennale, elaborati sulla base dei dati del quadro complessivo trasmesso dalla Regione stessa di cui al punto precedente, in cui vengono indicate le attività che saranno svolte e, tra l'altro, i costi complessivi presunti da sostenere nell'anno successivo e negli anni di riferimento per la gestione degli affidamenti.

- entro il 20 dicembre di ogni anno Finpiemonte sottopone all'assemblea dei soci l'approvazione del Piano Industriale triennale e del relativo Budget annuale e pluriennale.

2. Ogni anno, entro il mese di settembre, la Regione e Finpiemonte si incontrano per verificare il permanere delle condizioni necessarie all'equilibrio economico/patrimoniale e finanziario del Piano industriale.

Art. 3 - Contratti di affidamento

1. Le Direzioni Regionali, in esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 2, sulla base delle risorse economico finanziarie assegnate a valere sul Bilancio previsionale della Regione Piemonte, formalizzano le attività da affidare a Finpiemonte, determinando di concerto con la stessa i contenuti e le prestazioni oggetto di affidamento attraverso la predisposizione di specifici contratti ai sensi dell'art. 2, comma 4 L.R. n. 17/2007 e dell'art. 13 delle "Linee Guida relative al controllo analogo", di cui in premessa, allegate alla D.G.R. 21-2976 del 21/03/2021, fermo restando quanto previsto al successivo art 25.

2. I singoli contratti di affidamento dovranno riportare il seguente contenuto essenziale:

- a) oggetto dell'affidamento, con puntuale descrizione delle attività affidate e delle modalità di svolgimento delle stesse;

- b) attività di competenza regionale, ivi inclusa la disciplina relativa all'esercizio del potere di controllo e di vigilanza regionale sull'affidamento;
- c) disciplina del trasferimento e della gestione delle risorse eventualmente assegnate per le attività;
- d) determinazione dei costi dell'affidamento o determinabilità degli stessi entro un importo massimo (incrementabile in relazione all'aumento dei volumi di attività inizialmente previsti) stabilito in coerenza con la metodologia vigente e con quanto disposto nella presente Convenzione;
- e) modalità e tempi di pagamento;
- f) durata dell'affidamento;
- g) modalità e tempi di rendicontazione delle attività oggetto di affidamento e l'aggiornamento sull'andamento delle misure affidate;
- h) cronoprogramma delle fasi di lavoro, modalità e tempi di pagamento correlati ai tempi di rendicontazione di cui alla lettera g);
- i) i contratti potranno altresì indicare gli standard di qualità richiesti a Finpiemonte.

3. Finpiemonte assicura che la gestione delle attività ad essa affidate avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare europea, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo, reclutamento del personale, trasparenza e diritto di accesso, riservatezza e tutela dei dati personali e nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia;

4. Finpiemonte si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborati dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 4 - Strutture informatiche e banche dati

1. Finpiemonte, tenuto conto delle infrastrutture e delle piattaforme tecnologiche, nonché delle componenti del Sistema Informativo regionale rese disponibili dalla Regione Piemonte, adotta un sistema informatico per la gestione delle funzioni ed attività affidate che, nel rispetto delle normative in materia di gestione dei fondi pubblici, e in particolare delle norme comunitarie, garantisca: i) un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili, ii) la fruibilità e l'interoperabilità con dati, funzionalità e strutture informatiche e telematiche presenti nel Sistema informativo della Regione Piemonte, garantendo il rispetto e la conformità con la normativa e le linee guida nazionali e comunitarie, salvaguardando, in termini di tempestività, dettaglio e consistenza, tutti i contenuti informativi delle banche-dati mediante adozione di opportuni standard di codifica e di trasmissione. Finpiemonte si dota di strutture e programmi ICT che consentano, a titolo esemplificativo:

- l'estrazione di dati statistici;
- l'esecuzione di controlli sulle posizioni gestite;
- verifiche anagrafiche, e quant'altro connesso con i benefici gestiti secondo le disposizioni vigenti.

In relazione all'adozione dei sopracitati sistemi informatici Finpiemonte valuta in via prioritaria l'utilizzo dei Sistemi Informativi regionali, ove rispondenti alle necessità.

2. Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Finpiemonte provvede alla realizzazione e gestione di banche dati contenenti tutte le informazioni sui benefici gestiti, sui richiedenti, sui beneficiari, sui tempi di esecuzione dei programmi oggetto dei benefici, sui tempi e le modalità di restituzione delle erogazioni dei fondi rotativi.
3. La proprietà delle banche dati è della Regione. Finpiemonte si impegna a garantire che queste siano agevolmente trasferibili in formato compatibile con i sistemi informativi regionali.
4. Finpiemonte Spa risulta consorziata del Consorzio Sistemi Informativi Piemonte (CSI Piemonte) a far data dal 17 settembre 2019.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione può comportare il trattamento di dati personali da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679).
2. Ai sensi dell'art. 28 GDPR Finpiemonte assume il ruolo di Responsabile del trattamento (nel seguito Responsabile) e in quanto tale ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali richiamate al precedente p.to 1, in particolare il comma 3 lett. c), art. 28 GDPR, in ordine alle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di cui all'art. 32 GDPR.
3. I trattamenti effettuati dal Responsabile per conto della Regione sono disciplinati dall'art. 28 GDPR. Specifici obblighi e istruzioni (natura e finalità, tipologie di dati trattati e categoria di interessati, banche dati coinvolte, durata, eventuali ulteriori misure di sicurezza che si rendano opportune), cui i trattamenti si riferiscono, vengono demandati alle singole convenzioni attuative ed esplicitati dal Responsabile della struttura regionale coinvolta, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

Art. 6 - Acquisizione di lavori, beni e servizi, e affidamento di incarichi

1. Finpiemonte è tenuta all'osservanza del D.lgs. 50/2016, in conformità all'art. 16 comma 7 del d.lgs. 175/2016, nonché all'osservanza della disciplina in materia emanata dall'ANAC e da altre autorità del settore in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, nonché all'osservanza degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
2. Nel rispetto di quanto indicato al comma 1 Finpiemonte adotta propri regolamenti e procedure interni per disciplinare l'affidamento di contratti pubblici.
3. Finpiemonte si conforma a parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione della Regione dalla Centrale di committenza regionale o, in mancanza, a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri.

4. L'affidamento di incarichi di collaborazioni esterne, ove non rientranti negli affidamenti di cui al comma 1, deve avvenire nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati.

5. Finpiemonte assicura, in ogni caso, il contenimento degli oneri relativi a consulenze e collaborazioni esterne, anche con riferimento agli incarichi di cui al successivo art. 9

Art. 7 - Vigilanza e controllo della Regione sugli affidamenti

1. La Giunta regionale definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di Finpiemonte, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei controlli interni, promuovendo l'analisi dei costi e dei rendimenti, della gestione e delle decisioni organizzative.

2. Le Strutture regionali affidanti verificheranno la regolare esecuzione del contratto, tenuto anche conto delle procedure seguite e dei mezzi impegnati, valutando il raggiungimento dei risultati previsti.

3. A tal fine Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

4. Resta salvo quanto disposto sulle modalità di esercizio del controllo analogo su Finpiemonte da parte della Regione previste nelle Linee Guida richiamate in premessa ed in tale sede saranno trattate eventuali criticità di carattere più generale ascrivibili alla operatività della società.

5. Al fine di garantire alle strutture affidanti un adeguato livello di monitoraggio e programmazione della spesa, Finpiemonte, nella relazione di cui al comma 3, comunica una previsione dei corrispettivi di chiusura del contratto, motivando eventuali scostamenti che possano determinare un costo superiore all'importo affidato. Sulla base delle risultanze di tale documento, la struttura affidante convocherà tempestivamente il referente della società al fine di individuare possibili correttivi in merito alla programmazione della spesa e delle attività.

6. In caso di criticità riscontrate ai sensi dei precedenti commi, le Strutture regionali affidanti approvano espressamente le misure correttive proposte dalla Società o individuano interventi alternativi.

7. Finpiemonte consente a ciascuna struttura regionale affidante l'accesso ai propri uffici, l'ispezione ed il controllo della documentazione relativa alla gestione dei rispettivi affidamenti e delle relative risorse assegnate, fornendo a tal fine informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione delle attività affidate.

8. Finpiemonte conserva un registro delle verifiche ispettive e delle relative risultanze.

9. In seguito ai predetti controlli, gli Uffici Regionali interessati, qualora sussistano preminenti ragioni di opportunità dettate da gravi criticità straordinarie, e previo invito a Finpiemonte a provvedere, possono sostituirsi a Finpiemonte nello svolgimento delle attività ad essa affidate.

10. La Regione, sulla base di specifiche motivazioni, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione delle attività ovvero l'adozione dei provvedimenti già oggetto di affidamento a Finpiemonte, fatto salvo il riconoscimento dei costi sostenuti per le attività già svolte.

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I

Affidamento di attività di finanza agevolata - concessione ed erogazione di agevolazioni

Art. 8 - Attività di concessione ed erogazione

1. Compete alla Regione la definizione degli strumenti di intervento, degli atti di programmazione e, salvo se diversamente previsto dai contratti di affidamento, la predisposizione delle schede tecniche di misura e dei bandi.
2. Finpiemonte svolge, su incarico della Regione, ogni attività istruttoria e procedimentale volta alla concessione ed erogazione di agevolazioni, quali contributi, finanziamenti, altri benefici economici o garanzie, a valere sui fondi pubblici affidati in gestione, compresa, nel caso di co-finanziamenti attivati con banche o altri intermediari finanziari, la verifica delle relative delibere.
3. I singoli contratti di affidamento possono riservare alla Regione Piemonte l'adozione di provvedimenti di concessione. Finpiemonte trasmette alla Regione la proposta dei provvedimenti da assumere sulla base delle istruttorie effettuate. Finpiemonte è delegata altresì a comunicare ai richiedenti il provvedimento finale della Regione salvo diversa pattuizione.
4. Tutti i dati dei singoli procedimenti di concessione dei benefici e i relativi elenchi dei beneficiari ammessi e, ove previste, le relative graduatorie saranno sempre accessibili da parte della Regione in via telematica.

Art. 9 - Comitato tecnico di valutazione ed esperti esterni

1. Finpiemonte, per l'istruttoria delle richieste di ammissione alle singole agevolazioni, può avvalersi di un Comitato tecnico di valutazione, che sarà composto e opererà secondo quanto stabilito in ciascun Bando e/o Contratto di affidamento.
2. I componenti di detto Comitato, che siano dipendenti di Finpiemonte o della Regione, non hanno diritto ad alcun compenso per la partecipazione al Comitato e dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.
3. Gli eventuali componenti esterni dei Comitati tecnici, non dipendenti regionali, sono individuati con criteri oggettivi sulla base delle competenze professionali, attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata selezione degli stessi; ad essi spetterà un compenso preventivamente determinato. I predetti esperti esterni dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.

Art. 10 - Rapporti tra Finpiemonte, il sistema bancario e gli intermediari finanziari

1. Finpiemonte svolge le attività finanziarie per conto della Regione, anche in cofinanziamento con banche e/o intermediari finanziari (di seguito anche solo banche) ovvero mediante Fondi di investimento che realizzino i fini istituzionali della società.
2. Nel caso di attività finanziarie svolte in cooperazione con banche o altri intermediari finanziari, Finpiemonte provvede a regolare i relativi rapporti mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
3. Finpiemonte monitora costantemente l'attuazione delle citate convenzioni, con particolare riguardo alle azioni di recupero delle somme dovute dai beneficiari in forza del contratto di finanziamento e non restituite di cui all'art 13.

Art. 11 - Attività di controllo affidate a Finpiemonte

1. A Finpiemonte sono affidati i controlli sulle operazioni finanziate, salvo se diversamente disposto dai singoli contratti di affidamento.
2. I controlli affidati sono regolamentati dai singoli contratti di affidamento, e comprendono:
 - a) i controlli documentali, effettuati sulle operazioni finanziate, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e del loro mantenimento, in coerenza con le finalità dei Bandi di riferimento;
 - b) i controlli *in loco* (*in itinere ed ex post*) effettuati su un campione delle operazioni finanziate;
3. Nei contratti di affidamento vengono altresì definiti numero e criteri di individuazione dei beneficiari sottoposti alle diverse tipologie di controllo, nonché modalità e tempistiche di esecuzione, ivi compresi eventuali controlli sulla stabilità delle operazioni successivi alla concessione del beneficio.
4. Laddove ritenuto opportuno, in presenza di valide ragioni che rendono necessari specifici controlli, Finpiemonte procede a controlli ulteriori sulle singole operazioni finanziate al fine di verificare il rispetto della disciplina speciale di riferimento.
5. I controlli documentali e in loco devono essere svolti da personale diverso da quello che ha seguito il procedimento di istruttoria in sede di concessione.

Art. 12 - Esito dei controlli e adozione dei provvedimenti conseguenti

1. Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito del controllo effettuato e, con frequenza quadrimestrale, trasmette, alle strutture regionali affidanti, una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi; sono fatte salve differenti modalità e tempistiche stabilite dalle Autorità di Gestione dei Fondi europei.
2. In caso di esito negativo dei controlli e in ogni altro caso in cui siano accertati o conosciuti motivi di revoca del beneficio concesso e/o erogato, Finpiemonte adotta, nei tempi e modi previsti dai relativi Bandi e "Contratti di affidamento", i provvedimenti di secondo grado. Nella relazione quadrimestrale di cui al comma 1, viene data evidenza dei provvedimenti di secondo grado disposti, con indicazione di destinatari, importi e motivazioni.
3. Finpiemonte comunica alle strutture affidanti l'esito dell'accertamento e le cause di revoca per l'adozione da parte di quest'ultima dei provvedimenti conseguenti. In tale ultimo caso, Finpiemonte trasmette la proposta dei provvedimenti da assumere sulla base delle istruttorie effettuate.

4. Qualora Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata, rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità penale e/o contabile, ha l'obbligo di comunicarlo alle strutture regionali affidanti e alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 13 - Recupero crediti afferenti contributi, finanziamenti e garanzie

1. Finpiemonte, in esito all'adozione dei provvedimenti di revoca, provvede a dare corso alle attività di recupero delle somme non restituite da parte dei beneficiari, per i contributi, finanziamenti e garanzie, oltre a interessi e oneri di agevolazione richiesti nei provvedimenti di revoca stessi.

2. A tal fine, Finpiemonte agisce tempestivamente con il più ampio mandato, in tutte le sedi, stragiudiziali e giudiziali, comprese le eventuali procedure concorsuali, e in tutti i gradi di giudizio, valutando le azioni ritenute più opportune, inclusa la possibilità di definire accordi transattivi nel rispetto della normativa in materia di fondi pubblici e in conformità alle proprie procedure.

3. Nei casi di co-finanziamenti, Finpiemonte può delegare la banca o l'intermediario al recupero delle somme dovute dai beneficiari in forza del contratto di finanziamento e non restituite, anche in assenza di cause di revoca del beneficio accordato. In tal caso, Finpiemonte disciplina nelle convenzioni di cui all' art. 10 il mandato ad agire, in nome e per conto di Finpiemonte, per il recupero dei crediti sia nei confronti del debitore principale che nei confronti di eventuali terzi garanti. Allo stesso modo, anche per il tramite delle banche, Finpiemonte si insinuerà nelle procedure concorsuali a carico dei beneficiari insolventi.

4. In difetto di restituzione di contributi o oneri di agevolazione, Finpiemonte segnala al Responsabile dell'affidamento le posizioni per l'avvio delle procedure di recupero coattivo mediante ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) o altre forme di legge. Quanto ai cofinanziamenti Finpiemonte può richiedere l'attivazione delle procedure di recupero coattivo nei confronti dei soggetti debitori all'esito delle azioni di recupero, qualora le stesse siano risultate infruttuose e comunque qualora venga revocato il mandato al recupero alla banca cofinanziatrice.

5. Le strutture regionali affidanti, ove lo ritengano opportuno e previa comunicazione scritta a Finpiemonte SpA, possono esperire direttamente le procedure di recupero delle somme illegittimamente percepite dai beneficiari a titolo di contributi, e non restituite. In tal caso Finpiemonte, ai sensi del successivo art. 17, porterà in diminuzione dei Fondi l'importo erogato e oggetto di recupero diretto da parte della Regione.

Art. 14 - Sanzioni amministrative

1. La Regione può delegare Finpiemonte all'accertamento degli illeciti amministrativi e all'irrogazione delle relative sanzioni, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera m bis) della l. r. n. 17/2007.;

2. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle disposizioni di cui alla l. 689/1981.

Art. 15 - Segnalazione di frodi ai danni di fondi pubblici

1. Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata, qualora rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità penale e/o contabile, li comunica alla struttura regionale affidante e alla competente Autorità giudiziaria.
2. Finpiemonte, nei casi previsti dal d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), comunica le posizioni di inadempimento da parte dei beneficiari attraverso formale segnalazione alla Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 52 e seguenti del predetto Codice, informando periodicamente la Regione.
3. Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata, qualora rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato ai sensi della normativa Antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 e s.m.i., li comunica a UIF.
4. Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata osserva le disposizioni applicabili alle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

Art. 16 - Obblighi di pubblicità e trasparenza per la gestione delle agevolazioni

1. Oltre a quanto previsto in merito agli obblighi di trasparenza ai sensi del d. lgs. 33/2013, Finpiemonte provvede a:
 - a) pubblicare sul proprio sito internet, tutta la documentazione necessaria per presentare domande di partecipazione ai benefici;
 - b) consentire ai richiedenti e ai beneficiari di accedere, con apposite credenziali, alle informazioni relative alle proprie istanze sul sito internet di Finpiemonte;
 - c) pubblicare sul proprio sito internet le informazioni previste dalle norme vigenti in materia di obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, coordinandosi con gli uffici della Regione Piemonte a ciò preposti anche mediante l'inserimento di idonei link ai siti istituzionali.
2. In tutte le comunicazioni informative, sia rivolte al pubblico, sia rivolte a singoli beneficiari, dovranno sempre essere indicati i riferimenti normativi e regolamentari delle agevolazioni, la Direzione e il Settore Regionale di riferimento e dovrà essere precisata la provenienza dei fondi che consentono l'erogazione delle stesse.

CAPO II

Gestione dei Fondi di provenienza regionale

Art. 17 - Gestione amministrativa e operativa dei Fondi

1. La Regione mette a disposizione di Finpiemonte le risorse finanziarie necessarie per la concessione ed erogazione delle agevolazioni e dei benefici, sulla base delle dotazioni dei singoli Bandi/Programmi affidati, tenuto conto del cronoprogramma aggiornato di erogazione delle

agevolazioni o dei benefici concordato con il Responsabile dell'affidamento e su specifica richiesta di Finpiemonte, a fronte di effettive esigenze di cassa.

2. La Società, per il periodo intercorrente tra il ricevimento delle somme e i pagamenti ai destinatari, gestisce le risorse finanziarie ricevute in conformità alle disposizioni normative di riferimento ed alla propria regolamentazione interna.

3. È fatta salva la disciplina relativa alla gestione dei fondi UE.

4. La Società è tenuta a rilevare tutte le operazioni attive e passive inerenti le somme ricevute su specifici conti correnti mediante appostazioni dei relativi saldi nella nota integrativa del bilancio di esercizio. Sono a carico dei fondi tutte le spese, compresi gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti le operazioni effettuate per conto dei fondi medesimi, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione dei fondi stessi.

5. In particolare, i Fondi sono costituiti, incrementati e decrementati, come segue:

5.1 In aumento:

- a) dai versamenti della Regione;
- b) dalla restituzione a qualunque titolo da parte dei beneficiari delle somme loro erogate, ove tale restituzione sia prevista dai Bandi di agevolazione;
- c) dagli interessi accreditati sui conti correnti Finpiemonte e trasferiti ai fondi;
- d) dagli interessi moratori e dagli interessi corrispettivi determinati in esito ai provvedimenti di secondo grado;
- e) dai proventi derivanti dalla gestione finanziaria dei Fondi di cui al successivo articolo 18;

5.2 In diminuzione:

- a) dalle erogazioni effettuate a favore dei beneficiari;
- b) dalle erogazioni disposte in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- c) dalle escussioni richieste dalle banche sui fondi di garanzia;
- d) dalle spese e dagli oneri di qualsiasi genere addebitati sui conti correnti su cui il Fondo è versato;
- e) dai costi di recupero dei crediti;
- f) dalle restituzioni parziali o totali richieste dalla Regione Piemonte, fino al termine delle attività connesse all'affidamento, ad integrale restituzione dei saldi disponibili;
- g) dal riversamento alla Regione del rendimento delle risorse maturate, fatta eccezione per i fondi di cui all'art. 22, e comunque sino al termine di cui alla precedente lettera f).

6. Finpiemonte si dota di appositi regolamenti per l'erogazione, il monitoraggio e il recupero dei crediti derivanti dai benefici erogati a valere sui fondi gestiti; trimestralmente Finpiemonte invia alla Direzione Risorse Finanziarie un report recante l'andamento dei recuperi e dei relativi incassi, oltre a un report di sintesi circa le valutazioni effettuate sulle delibere bancarie e/o dei confidi attinenti il merito creditizio nelle misure di co finanziamento.

7. Le insolvenze inerenti i crediti nei confronti dei beneficiari sui "Fondi" di cui al presente articolo restano a carico della Regione.

Art. 18 - Gestione Finanziaria e criteri di allocazione delle disponibilità liquide

1. La Società può impiegare le giacenze di cui al comma 5 dell'art 17, attenendosi a criteri di sana e prudente gestione delle risorse, e in particolare:

a) utilizzare la liquidità mediante impieghi in conti correnti, depositi, pronti contro termine e altre forme contrattuali e investimenti finanziari che garantiscano una redditività in linea con i principi e i criteri definiti nel regolamento interno di cui al comma 2 e in funzione della quantità della liquidità di volta in volta disponibile;

b) prevedere che gli investimenti di liquidità avvengano con modalità tali da consentire la necessaria disponibilità delle somme ai fini dello svolgimento degli incarichi ricevuti, prevedendo a tal fine anche la possibilità di rapido smobilizzo;

c) l'attività di gestione della liquidità dovrà essere condotta con l'obbligo di non istituire su tale liquidità vincoli o gravami di qualsivoglia genere e con modalità che garantiscano la chiara separazione contabile dall'attività e dal patrimonio propri di Finpiemonte.

2. Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, Finpiemonte si dota di un regolamento, da presentare al Comitato interno di controllo analogo della Regione Piemonte, in cui sono definiti i criteri di allocazione delle risorse liquide, la politica e i limiti d'investimento delle stesse.

Art. 19 - Rendicontazione della gestione della liquidità

1. Al fine della ottimale allocazione delle disponibilità liquide, Finpiemonte, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, e sempre compatibilmente con la normativa applicabile, provvederà a:

a) monitorare costantemente gli investimenti di liquidità, valutando il grado di rischio degli investimenti effettuati;

b) monitorare giornalmente i saldi attivi dei conti correnti afferenti i benefici, così da consentire una pronta negoziazione dei tassi in caso di significativa variazione della disponibilità attiva sul fondo;

c) monitorare periodicamente i tassi attivi concessi su conti correnti, depositi o altre forme di raccolta del risparmio bancario;

d) monitorare l'ammontare e la durata della permanenza presunta delle somme sui conti, in funzione dei previsti flussi attivi e passivi, così da negoziare incrementi di redditività in funzione di tale durata;

e) monitorare periodicamente i tassi attivi e le altre condizioni contrattuali delle banche e degli istituti di credito, al fine di individuare modalità di massimizzazione della redditività di conti, depositi e/o altre forme di contratti bancari che siano compatibili con le esigenze gestionali dei fondi.

2. Finpiemonte trasmette una relazione semestrale alle strutture affidanti circa gli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma precedente.

Art. 20 - Previsione dei flussi finanziari

1. Finpiemonte predispone una programmazione annuale, nell'ambito del piano industriale di cui all'art. 2, dei flussi finanziari (piano delle erogazioni, dei rientri e dei corrispettivi) sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione. In particolare Finpiemonte:

- redige ed inoltra, alle Direzioni Regionali interessate e alla Direzione Risorse Finanziarie, un dettagliato piano dei rientri dei fondi rotativi e del ripristino della disponibilità dei fondi vincolati a garanzia;

- monitora con cadenza quadrimestrale il flusso delle erogazioni e la disponibilità residua della dotazione finanziaria assegnata a ciascun strumento d'intervento e ne dà tempestiva informazione alle Direzioni Regionali interessate e alla Direzione Risorse Finanziarie.

2. Le Direzioni Regionali interessate e la Direzione Risorse Finanziarie si impegnano a trasmettere nei termini di cui all'art. 2 c. 1 tutte le informazioni necessarie per la redazione del programma dell'anno successivo e della pianificazione pluriennale.

Art. 21 - Rendicontazione periodica e finale della Gestione dei Fondi

1. Finpiemonte si impegna a fornire alle Direzioni competenti, entro il mese di gennaio successivo ad ogni anno di gestione del Fondo, una *"Relazione Tecnica illustrativa dei benefici gestiti e dei controlli eseguiti"*. La predetta relazione deve illustrare:

a) i dati quantitativi dei procedimenti connessi alla gestione di ciascun beneficio, ovvero:

- le istanze di agevolazione esaminate, ammesse e respinte
- i provvedimenti di concessione emessi
- i controlli (documentali e in loco) effettuati, con indicazione degli importi verificati e ammessi
- i procedimenti di revoca gestiti, con indicazione degli importi contestati e revocati

b) le criticità registrate nella gestione dei suddetti procedimenti, gli eventuali correttivi adottati o le proposte di correttivo delineate;

c) in caso di scostamenti rilevanti dei costi sostenuti rispetto a quanto previsto dai contratti di affidamento, le motivazioni che li hanno determinati;

d) ogni altra informazione sia ritenuta rilevante ai fini della valutazione dell'efficacia del beneficio;

e) il corrispettivo dovuto per le attività svolte, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal contratto di affidamento.

2. Finpiemonte si impegna a fornire formalmente alle Direzioni Regionali interessate ed alla Direzione Risorse Finanziarie, entro il mese di gennaio successivo ad ogni anno di gestione dei Fondi e dei benefici, un *"Bilancio Annuale Consuntivo della gestione finanziaria dei Fondi"*. Tale bilancio dovrà comprendere l'elenco ed un'analisi dettagliata delle operazioni effettuate nell'esercizio, nonché riportare l'ammontare delle competenze eventualmente maturate su ciascun fondo nell'anno di gestione.

3. Tenuto conto delle previsioni contenute nelle normative settoriali, i singoli contratti di affidamento potranno prevedere ulteriori rendicontazioni, anche con altre scadenze temporali, purché non inferiori al semestre, rispetto a quelle previste dai precedenti commi 1 e 2.

4. Le operazioni indicate nel Bilancio Annuale Consuntivo o nelle ulteriori rendicontazioni sono trasmesse alle Strutture regionali affidanti che le approvano formalmente entro il 30° (trentesimo) giorno successivo al ricevimento o le restituiscono con rilievi motivati.
5. Entro 30 (trenta) giorni dal riscontro sui consuntivi di cui al c. 4, Finpiemonte, sulla base delle attività prestate, presenterà alle singole Direzioni affidanti le relative fatture; il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.
6. Al termine della gestione dell'affidamento di ogni misura di concessione ed erogazione di agevolazioni, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura regionale affidante.
7. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di Finpiemonte, il Responsabile dell'affidamento, previo parere della Direzione Risorse Finanziarie, chiede a Finpiemonte di procedere entro i successivi 30 (trenta) giorni alla restituzione delle disponibilità residue sul Fondo.
8. Finpiemonte, con cadenza trimestrale e ogni qualvolta la struttura regionale affidante lo ritenga opportuno, fornisce, per ogni singolo fondo, la situazione contabile aggiornata all'ultima chiusura.

Art. 22 - Specificità di gestione di Fondi - Fondi Europei

1. Nel caso in cui specifiche agevolazioni richiedano modalità di gestione, di controllo o di rendicontazione dei Fondi diverse rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione o l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, tali prescrizioni saranno espressamente indicate nei Contratti di affidamento. In particolare, nel caso di benefici co-finanziati dai Fondi comunitari o nazionali, dovranno essere precisati nei contratti di affidamento gli eventuali adeguamenti procedurali cui dovrà attenersi Finpiemonte, così come specificato dai regolamenti che disciplinano ciascun Fondo.

Art. 23 - Vigilanza della Regione

1. In caso di erogazione di benefici, Finpiemonte dovrà co-operare con i funzionari regionali al fine di consentire loro, qualora richiesto, l'effettuazione di ispezioni e controlli presso i beneficiari.
2. La Regione, ove lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dei benefici e dei relativi fondi, fatto salvo il riconoscimento dei costi sostenuti da Finpiemonte per le attività già svolte.

CAPO III

Attività inerenti le politiche di sviluppo del territorio

Art. 24 - Attività svolte da Finpiemonte

1. Finpiemonte, su richiesta della Regione o comunque in accordo con la stessa, in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale e le attività previste dalla L.R. 17/2007 svolge attività a supporto degli investimenti e dello sviluppo territoriale.

2. Le attività di sviluppo si articolano in due macro-aree:

a) attività a supporto della Giunta Regionale e dei suoi Assessori nella definizione degli scenari di sviluppo e delle forme di intervento, nonché nello studio, sviluppo e implementazione di iniziative strategiche trasversali a più Direzioni e ambiti di competenza; tali attività sono oggetto di specifico contratto con la Direzione della Giunta regionale;

b) attività a supporto di singole Direzioni per lo studio di specifici progetti, iniziative e strumenti, anche prodromiche all'attivazione di specifici contratti di affidamento; tali attività sono oggetto di specifico contratto con la Direzione competente.

3. Finpiemonte per conto della Regione Piemonte svolge le attività volte alla costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni societarie rispondenti alle finalità istituzionali della Regione e a supporto dell'investimento e dello sviluppo territoriale, nonché partecipa a enti e istituzioni funzionali al raggiungimento delle proprie finalità. In questo ambito sono ricomprese le attività di collaborazione con le strutture regionali competenti e a favore delle società del gruppo Regione Piemonte.

Art. 25 - Ulteriori attività

1. Ulteriori attività non previste e non prevedibili nei documenti di programmazione annuale/pluriennale (crisi aziendali emergenti, iniziative istituzionali nazionali e internazionali, progetti finanziati, attuazione di nuove norme di legge) potranno essere svolte su richiesta delle strutture regionali, nel quadro delle risorse disponibili, e dovranno essere oggetto anch'esse di formale affidamento, purché coerenti con la "mission" istituzionale della Società, con le disposizioni della presente Convenzione Quadro e con gli obiettivi della programmazione regionale.

PARTE TERZA COSTI-CORRISPETTIVI

Art. 26 – Determinazione dei costi-corrispettivi

1. La Regione Piemonte corrisponderà a Finpiemonte, per ciascun affidamento, un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe definite in applicazione di una metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s. m. i. e come stabilito con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

2. Per la rilevazione e consuntivazione dei costi diretti e indiretti, finalizzati anche alla determinazione delle tariffe, Finpiemonte si avvale di un sistema di contabilità industriale.

Art. 27 – Cessazione dell'affidamento e conservazione della documentazione

1. Alla cessazione di ogni affidamento, rendicontato e chiuso ai sensi dell'art. 21, Finpiemonte trasferirà, ove richiesta, tutta la documentazione, cartacea ed informatica riguardante la gestione dei benefici. In caso contrario, Finpiemonte conserverà i documenti inerenti i benefici gestiti almeno

per dieci anni dalla chiusura della misura di beneficio, garantendo le misure di sicurezza come da normativa vigente.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 - Durata e revoca

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, prorogabile per espressa volontà delle Parti, disciplina i rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 30 e fermo restando quanto disposto ai successivi commi 2 e 3. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigenza della presente Convenzione produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi. Entro sei mesi dalla scadenza le parti definiscono una nuova Convenzione.
2. Eventuali variazioni della durata dei singoli atti di affidamento devono essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
3. In ogni caso la struttura regionale affidante si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente Convenzione.

Art. 29 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.
2. In caso di controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione della presente Convenzione, la Regione Piemonte individua il Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate quale struttura referente.
3. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione della presente Convenzione, che non dovesse essere risolta bonariamente, sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino.
4. In caso di provvedimenti modificativi alle proprie articolazioni organizzative, la Regione comunica a Finpiemonte i mutati riferimenti rispetto quelli indicati nella presente Convenzione.

Art. 30 - Norma transitoria

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte a far data dalla data di sottoscrizione della stessa.

2. Per quanto attiene gli affidamenti in corso sottoscritti in vigenza di precedenti convenzioni, restano ferme le convenzioni già sottoscritte.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente
Il Presidente della Giunta regionale
On. Alberto Cirio

Firmato digitalmente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte S.p.A.
prof. avv. Michele Vietti